

CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2010

1. PREMESSA

Come precisato nella d.g.r. n. 8551/2008 relativa alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona per la nuova triennalità 2009-2011, il programmatore regionale ha inserito i finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale Regionale nel sistema di finanziamento complessivo dei Piani di Zona, che risulta quindi alimentato da risorse derivanti da più canali:

- le **risorse autonome** dei Comuni;
- le **risorse del Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4)** erogate agli enti gestori, pubblici e privati, situati nell'ambito distrettuale e destinate al cofinanziamento dei servizi e interventi afferenti alle aree Minori, Disabili, Anziani e di integrazione lavorativa;
- le **risorse**, a carattere aggiuntivo, del **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.)**;
- le **risorse del Fondo per le non autosufficienze**, finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza;
- **eventuali altre risorse** (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati ecc.).

Confermato pertanto l'obiettivo di un "sistema di budget unitario" in cui le varie risorse concorrano alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Zona, l'assegnazione del Fondo Sociale Regionale comporta:

- l'assegnazione delle risorse per ambito distrettuale;
- la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse, approvata dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci, coerentemente agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona, fermo restando l'osservanza di alcune indicazioni regionali relativamente a:
 - utilizzo del F.N.P.S. prioritariamente per titoli sociali, sviluppo di servizi, progetti ex leggi di settore, funzionamento ufficio di piano;
 - utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il sostegno delle Unità d'offerta, servizi /interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a contribuire alla riduzione delle rette a carico dei Comuni e degli utenti.

2. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2010

L'assegnazione del Fondo Sociale Regionale deve, come già detto, essere considerata quale quota di cofinanziamento che, unitamente a quella del F.N.P.S. e del Fondo per le non Autosufficienze, alle risorse comunali, nonché ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati ed alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2010 per la realizzazione della rete integrata delle unità d'offerta sociali.

In tale ottica l'unitarietà del budget va riferita non tanto all'assenza di vincoli di destinazione (che tuttavia sono ridimensionati), ma **all'unitarietà di scopi** rispetto ad un programma di obiettivi e interventi definiti all'interno di una programmazione associata, nell'ambito dell'autonomia locale nella gestione delle risorse di derivazione nazionale e regionale.

Come già definito negli anni scorsi, progressivamente, il meccanismo di assegnazione regionale riguardante il Fondo Nazionale e il Fondo Regionale tenderà a definirsi sempre più in termini di “unitarietà” e quindi di “volume complessivo delle risorse disponibili”.

La d.g.r. n. 2222/06 aveva definito i seguenti criteri di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale per garantire il passaggio ad una assegnazione per quota capitaria in modo graduale:

- 2006: assegnazione su base storica ossia sulla spesa storica dei servizi;
- 2007: assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria;
- 2008: assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria;

Come noto per rendere ancora più progressivo il passaggio dall’assegnazione su spesa storica ad una per quota capitaria, con d.g.r. n. 6398/2007 (riparto F.N.P.S. 2007) si è stabilito di ripartire le risorse del Fondo sociale regionale per il 2008, con lo stesso criterio previsto per il 2007 (50% su base capitaria e 50% su base storica) e con d.g.r. n. 9152/2009 (riparto F.N.P.S. 2008) si è stabilito di applicare il criterio di assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria per il riparto del Fondo Sociale Regionale anche per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2009 e 2010, riprendendo il percorso di avvicinamento alla quota capitaria dal 2011 con l’applicazione del criterio assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria

Resta ovviamente valido, come per gli anni precedenti, l’utilizzo del FNPS, per garantire l’avvio dei servizi di nuova attivazione.

3. CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI

3.1 Gli ambiti distrettuali, come già lo scorso anno, definiranno, con approvazione dell’assemblea dei sindaci, i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di servizio e procederanno, dopo l’esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare ai gestori i finanziamenti derivanti dall’applicazione dei criteri determinati.

Anche per l’anno 2010, si confermano i criteri e le modalità definiti dalla Regione negli anni scorsi che qui brevemente si richiamano:

1. il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso;
2. ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell’anno 2009;
3. la rendicontazione viene presentata al programmatore locale dagli enti gestori, pubblici e privati, contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici già forniti dalla Regione.

Gli ambiti distrettuali, come già fatto negli anni precedenti, assumeranno modalità operative che garantiscano la partecipazione attiva dei gestori e delle rappresentanze sociali ed ampia pubblicizzazione preventiva sulla modalità di finanziamento delle unità d’offerta, degli interventi e servizi sociali.

Nella logica di utilizzo progressivo del volume complessivo delle risorse assegnate, il sostegno alle unità d'offerta sociale, sia consolidate che di nuovo avvio, potrà essere garantito oltre che attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale, anche attingendo a risorse del FNPS, nel rispetto delle priorità definite nella programmazione zonale e del conseguimento degli obiettivi definiti per il triennio 2009-2011, e, per quanto concerne l'area anziani e disabili anche con il Fondo per le non autosufficienze.

Si sottolinea che per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, assegnato con il presente provvedimento, le unità d'offerta dovranno essere in regolare esercizio (in possesso o dell'autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio attività oppure, ai sensi della l.r. 3/08, avere trasmesso al comune sede dell'unità d'offerta la Comunicazione Preventiva per l'esercizio).

Brevemente si richiamano le unità d'offerta della rete sociale regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:

AREA MINORI

- ✓ Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia)
- ✓ Servizi residenziali per i minori (Comunità educative ivi comprese le comunità mamma-bambino ed i centri di pronto intervento, Comunità familiari, Alloggi per l'autonomia)
- ✓ Servizi diurni per i minori (Centri Ricreativi Diurni e Centri di Aggregazione Giovanile)
- ✓ Assistenza Domiciliare Minori
- ✓ Affidi

AREA DISABILI

- ✓ Servizio di assistenza domiciliare
- ✓ Centri socio educativi
- ✓ Servizi di formazione all'autonomia per disabili
- ✓ Comunità alloggio

AREA ANZIANI

- ✓ Servizio di assistenza domiciliare

AREA INTEGRAZIONE LAVORATIVA

- ✓ Servizio di inserimento lavorativo

COMUNITÀ UTENZA MISTA

Fermo restando che ad ogni area d'intervento deve essere assegnata una quota di contributo, gli ambiti distrettuali decideranno le assegnazioni secondo le priorità stabilite nella propria programmazione zonale e secondo quanto indicato dalla Regione negli scorsi anni. Gli ambiti distrettuali daranno motivazione dell'eventuale esclusione di servizi dal finanziamento.

3.2 PRECISAZIONI PER L'ANNO 2010

Poiché non è ancora completato il processo che porterà alla completa assegnazione per quota capitaria del fondo sociale regionale, gli ambiti distrettuali, **ai fini della determinazione dei contributi, sono tenuti, anche per quest'anno, a calcolare anche le prestazioni erogate ad utenti non residenti nel territorio di propria competenza.**

Servizi delegati

Si ribadisce che, per quanto riguarda le unità d'offerta gestite dalle A.S.L. su delega dei Comuni, le modalità di erogazione delle quote di contributo da Fondo Sociale Regionale dovute per tali servizi, devono essere preventivamente concordate dagli ambiti distrettuali con l'A.S.L. territorialmente competente.

Interventi per l'Integrazione Lavorativa

Gli interventi per l'integrazione lavorativa a favore delle persone disabili sono sostenuti con le misure previste dai bandi provinciali ai sensi della l.r. 13/2003 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate". Pertanto il Fondo Sociale Regionale è destinato prioritariamente agli interventi per l'integrazione lavorativa delle fasce svantaggiate della popolazione. Per quanto concerne le persone disabili il Fondo Sociale Regionale è destinato prioritariamente al sostegno socioeducativo e ad altri interventi solo qualora gli stessi non siano stati finanziati dalle misure provinciali.

Comunità Residenziali Disabili

Si ricorda che le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come CSS, sono finanziabili col Fondo sociale regionale indipendentemente dalla presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo assistenza.

Comunità Utenza Mista

Le comunità utenza mista, o come diversamente denominate, che erano previste quali possibilità di "altri servizi di comunità" nel P.S.A. 88-90, non sono state inserite nella d.g.r. 7437/08 di individuazione delle unità di offerta alla rete sociale.

In attesa di una puntuale verifica e definizione di requisiti specifici che le individuino quali unità d'offerta della rete sociale si stabilisce che possano essere concessi contributi da Fondo Sociale Regionale, solo alle **comunità già autorizzate**. Si invitano gli ambiti a non finanziare iniziative di sviluppo. Qualora l'ambito o il Comune di ubicazione ricevesse una richiesta in tal senso si suggerisce l'opportunità di prevedere tali iniziative quale sperimentazione di unità d'offerta prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) della legge 3/08.

4. DEBITO INFORMATIVO

Il debito informativo per l'anno 2010 è costituito da :

1. **schede di sintesi debitamente compilate**
2. **allegati 2 (o scheda analoga in uso) per le sole "Comunità Utenza Mista"**
3. **Piano di assegnazione dei contributi**

Tutto quanto costituisce debito informativo dovrà essere trasmesso dagli ambiti territoriali alla ASL territorialmente competente.

5. MODALITÀ OPERATIVE**5.1 RUOLO DEGLI AMBITI DISTRETTUALI E DEL COMUNE DI MILANO**

Le Assemblee distrettuali dei Sindaci ed il Comune di Milano, dovranno definire ed approvare secondo le rispettive regolamentazioni:

- i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale;
- il piano di assegnazione dei contributi, comprendente le schede di sintesi debitamente compilate, nonché i criteri di assegnazione e le motivazioni dell'eventuale esclusione dai contributi, riportante anche gli enti esclusi.

Gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali ed il Comune di Milano provvederanno a:

- definire la data termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei gestori pubblici e privati di servizi e interventi sociali;
- informare di tale termine gli enti gestori beneficiari dei finanziamenti nell'anno 2009 e dare adeguata pubblicizzazione per l'eventuale presentazione di domanda da parte di nuovi soggetti;
- ricevere le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell'anno 2009 (allegati 2), da parte degli enti gestori ed effettuare tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano delle assegnazioni dei contributi;
- stabilire la quota di anticipazione di contributo che sarà erogata, dopo il ricevimento dell'anticipazione da parte dell'A.S.L., agli enti gestori di servizi consolidati, a seguito di presentazione della domanda di contributo corredata dalla rendicontazione dell'anno 2009;
- erogare il saldo del contributo concesso all'ente gestore a seguito dell'approvazione del piano delle assegnazioni dei contributi e del ricevimento delle risorse da parte dell'ASL.

5.2 RUOLO DELL'A.S.L.

Come precedentemente detto, alle ASL dal corrente anno viene assegnato, come già per i Piani di Zona, il ruolo di validazione dei piani di assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale e del debito informativo.

Le A.S.L. provvederanno pertanto:

- a trasmettere agli ambiti territoriali, al ricevimento da parte della Regione, le schede di sintesi che costituiscono il debito informativo;
- a verificarne la coerenza dei piani di riparto delle assegnazioni, loro trasmesse dagli ambiti territoriali, con le presenti indicazioni regionali;
- a verificare la correttezza delle schede di sintesi e la presenza degli allegati 2 delle comunità utenza mista, se presenti nel piano di riparto dell'ambito;
- a richiedere agli ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.,
- a validare il piano e le schede di sintesi e a trasmetterle alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale nei tempi stabiliti dal presente atto.

L'A.S.L. provvederà inoltre ad erogare agli Ambiti territoriali:

1. al ricevimento delle somme da parte della Regione, un'anticipazione nella misura dell'85% dell'assegnazione spettante;

2. a seguito di verifica e validazione dei piani di assegnazione degli ambiti territoriali, comprensivi di tutto il debito informativo, il saldo dell'assegnazione spettante.
3. a dare comunicazione alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale dell'avvenuta liquidazione agli ambiti distrettuali dell'acconto (85% dell'assegnazione) e del saldo (15%), con le modalità che saranno successivamente comunicate.

6. SCADENZE

30 giugno 2010: trasmissione da parte degli ambiti distrettuali del piano di assegnazione dei contributi e di tutto quanto costituisce debito informativo alla Direzione Generale dell'A.S.L. competente per territorio.

30 luglio 2010: trasmissione, da parte delle ASL, dei piani di assegnazione dei contributi e di tutto quanto costituisce debito informativo, validati dalle ASL medesime, alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione.